

Osservazioni di Nedcommunity al documento posto in consultazione da Banca d'Italia in materia di *“Procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti”*

PREMESSA

Questa Associazione ha analizzato il documento per la consultazione relativo allo "Schema di Disposizioni che disciplinano la procedura di valutazione, da parte della Banca d'Italia, dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti" (la "**Consultazione**"). Le disposizioni ivi proposte fanno seguito al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Regolamento Fit&Proper**") e danno attuazione all'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 385/93, come successivamente modificato (il "**TUB**"). Nedcommunity condivide da tempo i principi della Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. CRD4) in tema di *governance* che sono stati, infine, recepiti nel Regolamento Fit&Proper e, pur manifestando un generale apprezzamento per le disposizioni di cui alla Consultazione, ritiene che vi siano alcuni aspetti meritevoli di ulteriori chiarimenti e valutazioni, nei termini di seguito evidenziati.

1. Assenza dell'analisi di impatto della regolamentazione (Pag. III)

Si ritiene che la Consultazione avrebbe dovuto essere preferibilmente accompagnata dalle consuete analisi di impatto, considerato che le disposizioni ivi contenute sono destinate a incidere in misura potenzialmente significativa sull'attuale composizione degli organi sociali, in un contesto in cui parrebbero sussistere numerose posizioni non in linea con i requisiti di cui al Regolamento Fit&Proper. Benché tale scelta venga argomentata in ragione della definizione delle disposizioni di cui alla Consultazione in stretta aderenza alle previsioni del TUB e del Regolamento stesso, non può trascurarsi l'evidenza che l'entrata in vigore del Regolamento Fit&Proper, che introduce criteri particolarmente restrittivi sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali, potrebbe, in concreto, determinare la sostituzione di numerosi amministratori e sindaci, con conseguenti non remote difficoltà ad attingere ad un bacino di potenziali nuovi esponenti dotati dei necessari requisiti. Per queste ragioni si ritiene che una analisi di impatto avrebbe potuto contribuire a meglio delineare per tempo l'entità degli effetti conseguenti all'entrata in vigore del Regolamento Fit&Proper.

Si suggerisce al Regolatore di introdurre almeno un rinvio all'analisi di impatto che accompagna il "*Documento in consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario delle banche e dei gruppi bancari*".

2. Premessa (par. 1.4)

Con riferimento agli aspetti procedurali connessi alla valutazione degli esponenti aziendali, si ritiene utile, al fine di rendere omogenei i processi e la raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, che il Regolatore metta a disposizione dei destinatari delle disposizioni in esame un *format* di

questionario per facilitare la verifica dei requisiti, da sottoporre alla compilazione dei candidati al ruolo di esponenti aziendali (il “**Questionario Fit&Proper**”). Ciò in analogia, peraltro, a quanto già avviene per le banche più significative. Tale questionario, inoltre, potrebbe essere personalizzato, a seconda del contesto di riferimento (tipo di banca, intermediari finanziari, istituti di pagamento, etc). Si ritiene altresì che la soluzione proposta semplificherebbe non soltanto le attività in capo agli interessati, rendendo maggiormente oggettive le attestazioni da questi rese, ma anche le attività di vigilanza in capo al Regolatore (a esempio, in occasione delle interviste).

Si suggerisce al Regolatore di mettere a disposizione un questionario per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali analogo a quello predisposto da BCE per le banche più significative.

3. Procedura per la valutazione dell’idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare

3.1 “documentazione comprovante la propria idoneità” (par. 1.2 pag 7)

Sul punto si richiamano le osservazioni esposte in Premessa sul Questionario Fit&Proper.

Si suggerisce al Regolatore di mettere a disposizione un questionario per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali analogo a quello predisposto da BCE per le banche più significative.

3.2 “Il verbale della riunione fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate” (par.1.5 pag.7 e 8)

A questo proposito si ritiene utile sottolineare che non dovrebbe trattarsi di una verbalizzazione non soltanto formalmente in linea con il Regolamento Fit&Proper, bensì che dia evidenza, con chiarezza il percorso e le motivazioni alla base di eventuali valutazioni discrezionali. Il Questionario Fit&Proper potrebbe agevolare l’effettività e l’omogeneità delle valutazioni e consentire di più puntualmente argomentare decisioni che presentino potenziali margini di discrezionalità.

Si suggerisce al Regolatore di introdurre una raccomandazione volta a meglio rafforzare l’obbligo in capo agli intermediari di motivare adeguatamente eventuali valutazioni discrezionali, precisando che devono essere ben circostanziate le specifiche circostanze a cui esse si riferiscono.

3.3 Procedura per le banche di credito cooperativo (parr.1.6 e 1.7, pag.8)

Si ritengono utili le specificazioni/differenziazioni introdotte per le banche di credito cooperativo appartenenti ai gruppi bancari cooperativi, in linea con quanto definito nei regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate in attuazione del Contratto di Coesione. Infatti, ci sembra una utile semplificazione (par.1.6) che, nell’ambito di regolamenti che prevedano per alcune tipologie di banche la consultazione preventiva, l’organo competente della banca di credito cooperativo affiliata può far proprie le analisi, le motivazioni e le conclusioni della capogruppo. Inoltre, appare opportuno l’ampliamento dei termini da 30 a 45 giorni per l’invio della copia del

verbale della riunione alla Banca d'Italia, in considerazione del rilevante impegno della capogruppo nell'attività di verifica dei requisiti degli esponenti delle banche affiliate. Con riferimento alla nota 7 che stabilisce: *“Nel caso di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, il verbale può essere trasmesso alla Banca d'Italia dalla capogruppo, per conto delle banche di credito cooperativo affiliate”*, sarebbe opportuno definire una modalità di trasmissione unica e, pertanto, si suggerisce di modificare *“può essere trasmesso”* con *“deve essere trasmesso”*. Ciò al fine di evitare disguidi e duplicazioni.

Si suggerisce al Regolatore di modificare la nota 7 come segue:

“Nel caso di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, il verbale deve essere trasmesso alla Banca d'Italia dalla capogruppo, per conto delle banche di credito cooperativo affiliate”.

3.4 Tempistica valutazione e richieste aggiuntive da parte di Banca d'Italia (parr. 1.9 e 1.10, pag. 15)

Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale di valutazione la Banca d'Italia può richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze o avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del TUB. Il procedimento si conclude entro 30 giorni.

I termini individuati per l'espressione di una valutazione da parte di Banca d'Italia (che si aggiungono ai 60/75 giorni dall'avvio del processo) appaiono assai estesi e potrebbero compromettere, di fatto, il corretto funzionamento dei processi di *governance*, con conseguenti non trascurabili impatti sugli adempimenti di competenza dei vari organi sociali (i.e. l'organo di amministrazione potrebbe dover approvare le relazioni finanziarie periodiche), laddove in effetti si ravvisi che il soggetto valutato non rispetti i requisiti o richieda, ad esempio, una formazione specifica per poter svolgere in modo efficace il proprio ruolo.

Si suggerisce al Regolatore di ridurre il termine dei 120 giorni a 60 giorni, eventualmente ricorrendo – a mitigazione del minor termine - a confronti informali *ex ante* (ai sensi dell'art. 1.10), che, pertanto, potrebbe essere considerato obbligatorio o quantomeno raccomandato.

4. Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei responsabili delle principali funzioni aziendali

4.1 Tempistica valutazione e richieste aggiuntive da parte di Banca d'Italia (par. 2.2, pag. 16)

Il documento in consultazione prevede che *“La nomina dell'esponente o dei responsabili delle principali funzioni aziendali non può essere effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia”*.

Il termine di 90 giorni per la valutazione da parte della Banca d'Italia si ritiene che sia eccessivo per la sostituzione di un esponente. Se si considerano anche i tempi che possono richiedere la ricerca e la selezione di un candidato, un ulteriore maggior termine di 90 giorni è un lasso di tempo che potrebbe non essere compatibile con un efficace funzionamento dell'organo sociale. Si ritiene, quindi, che il termine di 30 giorni per la risposta dalla Banca d'Italia sarebbe maggiormente adeguato.

Si suggerisce al Regolatore di ridurre il termine dai 90 giorni a 30 giorni.

5. Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo

5.1 Tempistica valutazione da parte di Banca d'Italia (par.4.1, 4.2 e 4.3 pag.11 e 12).

Anche in questo caso la previsione che l'assunzione dell'incarico non esecutivo aggiuntivo non possa avvenire prima che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia appare un troppo esteso e si ritiene che sarebbe preferibile optare per la sua riduzione.

A tal proposito, si sottolinea che tale termine potrebbe non essere compatibile con i meccanismi di deposito delle liste e delle scadenze assembleari delle società nelle quali l'esponente intende assumere un incarico aggiuntivo, con conseguenti potenziali impatti sul processo di formazione degli organi sociali coinvolti dalla valutazione in oggetto

Si suggerisce al Regolatore di ridurre, in generale, il termine dai 90 giorni a 30 giorni e a 10 giorni qualora il potenziale incarico aggiuntivo sia riferito a un emittente quotato, il rinnovo del cui organo sociale sia di competenza assembleare.

6. Eventi sopravvenuti (par. 5, pag.18)

Il documento in consultazione, nell'applicazione dell'art. 23 del Regolamento Fit&Proper, ripropone i tempi di risposta da parte di Banca d'Italia previsti nella procedura ordinaria, i quali appaiono a maggior ragione lunghi in considerazione delle conseguenze che gli eventi sopravvenuti potrebbero avere sul rischio di reputazione della banca. Si suggerisce pertanto di ridurli.

Si suggerisce al Regolatore di estendere il suddetto termine di ulteriori 30 giorni.